



# COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 50 DEL 29-09-2005

**Oggetto:**

**MODIFICA REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE  
AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

La presente copia è conforme all'originale

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CURATOLO DOTT. SANTO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

L'anno **duemilacinque** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **17:45**, nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto risultano:

<b>CANTON ERNESTINO</b>	<b>Presente</b>
<b>CAVALLIN GIUSEPPE</b>	<b>Presente</b>
<b>CONTON ELSA</b>	<b>Presente</b>
<b>CACCIAVILLANI CATERINA</b>	<b>Assente</b>
<b>GUZZONATO ALESSIO</b>	<b>Assente</b>
<b>SALMASO LUCIANA</b>	<b>Presente</b>
<b>MARCATO CLAUDIO</b>	<b>Presente</b>
<b>STEFANI FERNANDO</b>	<b>Presente</b>
<b>FERRARESSO GABRIELLA</b>	<b>Assente</b>
<b>RINALDI TIZIANA</b>	<b>Presente</b>
<b>FRANCO WALTER</b>	<b>Presente</b>
<b>MINCHIO ROBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>RUZZANTE LUCIO</b>	<b>Presente</b>
<b>FERRARI MARIA ROSA</b>	<b>Assente</b>
<b>SARTORI MARICLA</b>	<b>Assente</b>
<b>SACCHETTO IVANO</b>	<b>Assente</b>
<b>DE GREGORIO ARMANDO</b>	<b>Presente</b>
	<b>Presente</b>
	Presenti <b>11</b> Assenti <b>6</b>

Partecipa alla seduta il Sig. CURATOLO DOTT. SANTO, Segretario Comunale, con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Leg. Vo 267 18.08.2000 n. 267; A mente degli artt. 38 e 39 del D. Leg. Vo 267 del 18.08.2000, assume la presidenza il Sig. Canton Rag. Ernestino nella sua veste di Sindaco e constatato il raggiungimento del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori, ai sensi dell'art.8 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale::

SALMASO LUCIANA, MARCATO CLAUDIO, GOTTARDO ROSANNA, SARTORI MARICLA, SACCHETTO IVANO.

Risultano presenti i sigg.ri:

SALMASO LUCIANA  
MARCATO CLAUDIO

Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'avviso di convocazione dell'odierna adunanza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to CANTON ERNESTINO

Il Segretario Comunale  
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento sulla partecipazione ed iscrizione al Registro Comunale delle Libere Forme Associative approvato con delibera consiliare n. 14 del 28.02.2001;

Visto che alla luce delle esperienze maturate in questi anni si è appurato che è necessario apportare delle modifiche all'articolo 13 del regolamento in parola, e precisamente:

- prevedere al comma 4 la facoltà della Giunta di agire in deroga a quanto previsto dal comma stesso;

Udita la proposta del **Presidente** di riformulare, a modifica di quanto sopra esposto, il 4° dell'art. 13 nel seguente modo

“ 4. L'iscrizione al Registro è vincolante per l'erogazione da parte del Comune delle varie forme di sostegno di cui al precedente comma 1, salvo che vi siano leggi regionali o statali che dispongano diversamente o che si tratti di iniziative di notevole rilevanza e/o proposte da Associazioni riconosciute a livello regionale o statale.”

Udita altresì la proposta del Presidente di modificare l'ordine dei commi del medesimo art. 13 nel modo seguente: spostare il 4° comma al 2° e conseguentemente il 2° comma diventa 3° e quest'ultimo diventa 4°; la formulazione che ne risulta è la seguente

### Art. 13

#### Forme di sostegno economico

1. Gli iscritti al Registro possono chiedere il sostegno al Comune in una o più forme:

- a) erogazione di contributi in denaro su progetto;
- b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
- c) concessioni di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
- d) sottoscrizione da parte del Comune di quote-contributo per utilizzare le attività istituzionali dell'associazione.

2. L'iscrizione al Registro è vincolante per l'erogazione da parte del Comune delle varie forme di sostegno di cui al precedente comma 1, salvo che vi siano leggi regionali o statali che dispongano diversamente o che si tratti di iniziative di notevole rilevanza e/o proposte da Associazioni riconosciute a livello regionale o statale

3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune con apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 59/2000 succ. mod. n. 72/2000. In ogni caso la concessione in uso di sedi è subordinata al pagamento almeno delle spese inerenti, le utenze a rete.

4. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta Comunale secondo le linee programmatiche e le priorità definite dal Consiglio Comunale nei limiti di spesa consentiti dal Bilancio per i singoli settori di attività, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la concessione di contributi a enti e persone emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990. L'entità ed il tipo di contributo saranno rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione e all'attinenza con le finalità proprie del Comune.

5. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco e non comporta l'erogazione di alcun contributo né la concessione di alcuna agevolazione.

Ritenuto la proposta di modifica del regolamento così come emendata nel corso della presente seduta dal Presidente, meritevole di approvazione;

Con due distinte votazioni che, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno riportato entrambe n. 9 voti favorevoli, su 11 consiglieri presenti e 9 votanti (si sono astenuti i consiglieri Ruzzante e De Gregorio)

F.to il Segretario Comunale

## DELIBERA

- 1) di apportare al regolamento sulla partecipazione ed iscrizione al Registro Comunale delle Libere Forme Associative le modifiche esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
- 2) di dare atto che sulla base di dette modifiche il regolamento viene ad avere la formulazione allegata.
- 3) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva

F.to il Segretario Comunale

F.to il Segretario Comunale

**REGOLAMENTO SULLA  
PARTECIPAZIONE  
ED ISCRIZIONE AL REGISTRO  
COMUNALE,  
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

## INDICE

- Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale delle Libere Forme Associative
- Art. 2 - Istituzione del Registro Comunale delle Libere Forme Associative
- Art. 3 - Iscrizione e cancellazione dal registro
- Art. 4 - Ricorso
- Art. 5 - Rinnovo dell'iscrizione
- Art. 6 - Pubblicazione del registro
- Art. 7 - Consultazioni obbligatorie
- Art. 8 - Istanze, petizioni o proposte
- Art. 9 - Diritto di iniziativa
- Art. 10 - Assemblea delle libere forme associative
- Art. 11 - Comitato di coordinamento
- Art. 12 - Accesso all'informazione
- Art. 13 - Forme di sostegno economico
- Art. 14 - Rendicontazione
- Art. 15 - Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno
- Art. 16 - Agevolazioni
- Art. 17 - Convenzioni
- Art. 18 - Norme transitorie e finali

**Art. 1**  
**Istituzione del Registro Comunale delle Libere Forme Associative**

1. In attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" sostituita dal Dlg.vo 267/2000, della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell'art. 32 comma 2 dello Statuto Comunale, al fine di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, è istituito il "Registro comunale delle libere associazioni", da ora indicato semplicemente come Registro.
2. Il Registro è istituito presso la segreteria del Comune ed è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
  - a) interventi e servizi sociali e socio sanitari;
  - b) tutela e impegno civile, solidarietà internazionale, pace, territorio, urbanistica, tutela ambiente e Protezione Civile;
  - c) economia e lavoro;
  - d) educazione e formazione;
  - e) sport;
  - f) cultura e ricreativo
3. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o due sezioni tematiche. Il Sindaco all'atto del conferimento degli incarichi agli assessori specifica le sezioni del Registro di loro competenza.
4. Non possono essere iscritti nel Registro le organizzazioni sindacali o di partito.

**Art. 2**  
**Condizioni per l'iscrizione al registro**

1. Nel Registro possono essere scritte tutte le libere forme associative non aventi fini di lucro ed effettivamente operanti nel territorio comunale. In particolare:
  - a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente;
  - b) le libere forme associative non riconosciute.
2. Le libere forme associative presentano al sindaco domanda di iscrizione al Registro, indicando:
  - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, la natura giuridica ed eventualmente la sigla, il codice fiscale e la partita I.V.A. ove prevista dalla legge;
  - b) il rappresentante legale o referente ed il suo codice fiscale (in mancanza di uno proprio dell'associazione);
  - c) l'oggetto e le finalità sociali;
  - d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale, ed una breve storia dell'Associazione;
  - e) il possesso dei requisiti, di cui al comma precedente;
  - f) una dichiarazione del legale rappresentante sentite, anche contestuale all'istanza, che l'associazione conta almeno dieci (10) soci o aderenti;
  - g) le attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;
  - h) la sezione tematica, o le sezioni, in cui si chiede l'inserimento.
3. Dovranno essere allegati alla domanda:
  - a) una relazione sull'attività svolta;
  - b) l'atto costitutivo e lo statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro, e il rappresentante legale.
4. Ogni modifica del rappresentante legale dovrà essere comunicata entro 15 giorni.

**Art. 3**  
**Iscrizione e cancellazione dal registro**

1. Una volta all'anno, entro il 30 Dicembre, la Giunta comunale delibera:
  - a) l'iscrizione delle libere forme associative nelle diverse sezioni telematiche del Registro;
  - b) l'eventuale cancellazione dal Registro delle libere forme associative, nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art.2, comma 1;
  - c) la presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione entro i termini previsti successivo art.5.
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dalla deliberazione della Giunta comunale; il provvedimento di cancellazione verrà comunicato per iscritto entro trenta giorni dalla esecutività della relativa delibera.

**Art. 4**  
**Ricorso**

1. Contro l'esclusione motivata dal Registro disposta dalla Giunta Comunale, l'associazione potrà presentare ricorso:
  - in opposizione, alla Giunta stessa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
  - giurisdizionale, nei termini di legge.;

**Art. 5**  
**Rinnovo dell'iscrizione**

1. L'iscrizione al Registro ha validità triennale dalla data della deliberazione che l'attesta.
2. Ogni libera forma associativa iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione o dello statuto.
3. Entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza della validità della iscrizione i soggetti iscritti nel Registro devono presentare, a pena di decadenza, istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa.
4. Nel mese di gennaio di ogni anno l'Amministrazione Comunale dà avviso delle scadenze di cui sopra.

**Art. 6**  
**Pubblicazione del registro**

1. Gli aggiornamenti nel Registro sono pubblicati all'albo con la delibera che li approva.
2. Il Registro resta depositato in permanenza presso la segreteria può essere consultato da chiunque, secondo le norme del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Una copia dello stesso sarà posta in libera visione presso la Biblioteca comunale.

**Art. 7**  
**Consultazioni obbligatorie**

1. Nella fase di formazione del bilancio preventivo comunale e nella definizione degli indirizzi delle politiche cittadine, il Sindaco, l'Assessore al bilancio e gli Assessori competenti



consulteranno, anche congiuntamente, il Comitato di coordinamento di cui all'art. 10 del presente regolamento, le consulte di cui all'art. 19 e gli iscritti al registro non rappresentati nelle consulte.

2. Gli Assessori sono tenuti a consultare gli iscritti al Registro delle sezioni di propria competenza, e anche congiuntamente, le consulte, almeno una volta l'anno, per ciascuno dei seguenti, argomenti:

- a) impostazione del bilancio preventivo;
- b) esame di proposte di aggiornamento delle attività;
- c) discussione e verifica a consuntivo delle iniziative realizzate.

Alle consultazioni possono partecipare i funzionari competenti per materia.

3. Le convocazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dovranno essere inviate agli iscritti almeno dieci giorni prima degli incontri, salvo motivi di urgenza.

## **Art. 8**

### **Istanze, petizioni o proposte**

1. Ogni libera forma associativa potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo statuto comunale.

2. Ogni associazione iscritta al Registro potrà inoltre conferire, per presentare una proposta, con gli Assessori, di norma entro venti giorni dalla richiesta scritta.

3. Copia della proposta deve contestualmente pervenire anche al Comitato di coordinamento.

## **Art. 9**

### **Diritto di iniziativa**

1. Ogni iscritto al Registro potrà presentare al Sindaco o al Presidente del consiglio comunale proposte scritte di deliberazioni consiliari.

2. Ogni proposta dovrà essere esaminata dalla conferenza dei capigruppo che potrà decidere, con le modalità stabilite dal regolamento sugli organi:

- a) di trasmetterla per l'istruttoria alla segreteria generale;
- b) di modificarla previa consultazione dei proponenti;
- c) di respingerla motivatamente;
- d) di proporre al Sindaco la procedura per iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

## **Art. 10**

### **Assemblea delle libere forme associative**

1. L'assemblea delle libere forme associative è costituita da un rappresentante per ogni associazione iscritta al Registro.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Giunta Comunale del primo elenco degli iscritti al Registro il Sindaco convoca l'assemblea. A tale fine, egli invia a ciascuna Associazione iscritta al Registro avviso di convocazione con la richiesta di designare il rappresentante in seno all'assemblea.

3. La prima assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, presente il Presidente del consiglio, assistito da un funzionario comunale verbalizzante e procede all'elezione del comitato di coordinamento di cui al successivo articolo.

4. Le assemblee successive alla prima saranno convocate dal comitato di coordinamento con preavviso di almeno dieci giorni, stabilendo l'ordine del giorno.

5. L'assemblea potrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
6. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza minima della metà degli iscritti al Registro; in seconda convocazione, che potrà avvenire nello stesso giorno ma in orario diverso, è sufficiente la presenza di un quinto degli iscritti.
7. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
8. Le votazioni dell'assemblea hanno luogo in forma palese, eccetto le votazioni che riguardino persone. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Su richiesta dovranno essere verbalizzate in sintesi espressioni di voto.
9. L'assemblea e il Comitato di coordinamento rappresentano le istanze e le attese del mondo associativo nei confronti dell'amministrazione comunale; hanno altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe le loro competenze.
10. L'assemblea può deliberare di articolarsi in sezioni per materia, su proposta del comitato di coordinamento o su richiesta di almeno tre associati. Un rappresentante di ogni sezione può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato di coordinamento.
11. E' facoltà dell'assemblea proporre l'eventuale adeguamento o variazione del presente regolamento su proposta di almeno 1/3 degli iscritti al Registro.

## **Art. 11**

### **Comitato di coordinamento**

1. Il Comitato di coordinamento è composto da sette membri, eletti, dall'assemblea a scrutinio segreto con voto limitato a tre. Sono ammesse auto candidature. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.
2. Il Comitato nomina nel suo seno il Coordinatore ed un Segretario.
3. Alle sedute del Comitato possono partecipare, con solo diritto di parola, il Sindaco gli Assessori, il Presidente del consiglio e i capigruppo consiliari.
4. Il Sindaco, o suo delegato, può chiedere al comitato la convocazione dell'assemblea proponendo l'ordine del giorno.
5. Il Comitato è autonomo nelle riunioni, che si svolgeranno presso locali messi a disposizione dal Comune.
6. Il Comitato di Coordinamento dura in carica tre anni, ed in ogni caso fino al suo rinnovo.
7. Il Comitato di Coordinamento dovrà autosostenersi.

## **Art. 12**

### **Accesso all'informazione**

1. Gli iscritti al Registro potranno accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale come stabilito dallo specifico regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

## **Art. 13**

### **Forme di sostegno economico**

1. Gli iscritti al Registro possono chiedere il sostegno al Comune in una o più forme:
  - a) erogazione di contributi in denaro su progetto;
  - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
  - c) concessioni di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
  - d) sottoscrizione da parte del Comune di quote-contributo per utilizzare le attività istituzionali dell'associazione.
2. L'iscrizione al Registro è vincolante per l'erogazione da parte del Comune delle varie forme di sostegno di cui al precedente comma 1, salvo che vi siano leggi regionali o statali che dispongano

diversamente o che si tratti di iniziative di notevole rilevanza e/o proposte da Associazioni riconosciute a livello regionale o statale

3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune con apposito regolamento approvato con deliberazione consigliere n. 59/2000 succ. mod. n. 72/2000. In ogni caso la concessione in uso di sedi è subordinata al pagamento almeno delle spese inerenti, le utenze a rete.

4. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta Comunale secondo le linee programmatiche e le priorità definite dal Consiglio Comunale nei limiti di spesa consentiti dal Bilancio per i singoli settori di attività, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la concessione di contributi a enti e persone emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990. L'entità ed il tipo di contributo saranno rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione e all'attinenza con le finalità proprie del Comune.

5. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco e non comporta l'erogazione di alcun contributo né la concessione di alcuna agevolazione.

## **Art. 14**

### **Rendicontazione**

1. I contributi in denaro sono erogati previa dichiarazione sottoscritta dal rappresentante o dal referente del richiedente e contenente;

a) una relazione esplicativa dello svolgimento della iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;

b) la rendicontazione non generica delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci, in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;

c) la specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.

2. La presentazione del rendiconto costituisce presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività fa venir meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.

3. Nel caso di sostegno concesso nelle forme di cui all'art.13, comma primo, punto c), la mancata presentazione della relazione annuale prevista dal successivo art. 19 costituisce presupposto inderogabile per la cessazione del sostegno concesso.

4. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori, all'effettivo disavanzo risultante dal consuntivo presentato e documentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.

5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del comune sono esclusivamente del soggetto richiedente limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese. In tal casi non è applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del comune.

## **Art. 15**

### **Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto quando:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del contributo;

b) non sia stato presentato il rendiconto nel termine prescritto;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

F.to il Segretario Comunale

2. Nel caso di mancata realizzazione, per causa di forza maggiore, dell'iniziativa ammessa a contributo, la Giunta comunale potrà riconoscere le spese sostenute. Diversamente il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

## **Art. 16** **Agevolazioni**

1. Per gli iscritti, al Registro vengono previste agevolazioni per iniziative di interesse sociale. In particolare:

- a) la concessione di sale in tempi rapidi, a norma dei regolamenti in vigore;
- b) la fruizione di appositi spazi pubblicitari nel corso di attività organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
- c) la concessione temporanea di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali dagli iscritti al registro, con le agevolazioni previste dall'apposito regolamento comunale.

2. Per la raccolta di fondi a scopo di beneficenza, la concessione degli spazi agli iscritti al registro è subordinata al parere favorevole e alle priorità indicate dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 11 del presente regolamento; il Comitato deve esprimersi entro 5 gg. dalla richiesta di parere.

## **Art. 17** **Convenzioni**

1. Per quanto riguarda le convenzioni per la gestione di attività comunque inerenti a fini culturali, sportivi, ricreativi o sociali si fa rinvio all'apposito regolamento dei contratti.

## **Art. 18** **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
- d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Qualora la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.

2. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

## **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 07-09-2005

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 50 DEL 29-09-2005

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile del servizio  
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

---

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere **Visto**

Il Responsabile della ragioneria  
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

F.to il Segretario Comunale